



**DETERMINAZIONE n. 55/2024
Dell'11 dicembre 2024**

Oggetto: servizi giuridici per opposizione accertamento esecutivo COSAP/Canone unico patrimoniale – CIG: B4C36E3645.

IL RESPONSABILE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il provvedimento di nomina dello scrivente a responsabile ad interim dell'Automobile Club di Cagliari, Segreteria Generale AB4176E/0000223/24 del 31 ottobre 2024, a firma del Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia;

PREMESSO CHE

- l'Automobile Club Cagliari gestisce, nell'ambito dei propri scopi statutari, un rifornitore di carburante in via Tuveri a Cagliari, sotto l'insegna "ACI" e su area di proprietà comunale, per la quale ha sempre versato il dovuto a titolo di occupazione (già COSAP, oggi Canone unico patrimoniale);
- la materia in questione è attualmente disciplinata dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale, approvato dal Comune di Cagliari con deliberazione del Consiglio comunale nr. 59 del 19.4.2021;
- tale Regolamento, all'art. 23 comma 6, in continuità con quanto previsto all'art. 28 comma 9 del previgente Regolamento COSAP, dispone che «Le occupazioni effettuate per conto dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni beneficiano di una riduzione pari all'80% del canone dovuto.»;
- per l'effetto di tale agevolazione, con riferimento all'annualità 2021 il canone unico patrimoniale dovuto dall'Automobile Club Cagliari veniva quantificato dapprima in € 24.893,07, e successivamente veniva inviato avviso di scadenza per l'annualità 2021 con quantificazione pari ad € 26.784,52, di cui € 22.623,12 per l'occupazione dell'area su cui sorge il distributore sopra citato. Tale somma veniva integralmente pagata dall'Automobile Club Cagliari;
- uguali importi venivano poi quantificati anche per l'annualità 2022, come indicato nell'avviso di scadenza trasmesso dall'agente della riscossione, di cui l'Automobile Club Cagliari ha pagato soltanto la prima rata, pari ad € 6.696,13;
- nonostante il tempestivo pagamento degli importi fino a quel momento richiesti, infatti, il 6.5.2022 l'agente della riscossione trasmetteva un nuovo avviso di scadenza CUP per le annualità 2021 e 2022, richiedendo, senza alcuna migliore spiegazione, il pagamento di ulteriori € 61.488,48 per il 2021, ed € 81.576,87 per il 2022: in particolare, nei predetti avvisi il canone unico per occupazione dell'area su cui sorge il ridetto distributore veniva rideterminato, senza alcuna motivazione al riguardo, in € 84.111,60;
- a quel punto l'Automobile Club Cagliari sospendeva cautelativamente ogni ulteriore pagamento, ritenendo che la duplicazione delle richieste di pagamento, e in particolare la modifica in aumento degli importi oggetto delle medesime, fossero frutto di un errore amministrativo e chiedeva quindi che venissero emessi dei nuovi bollettini pagoPA corretti, con applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 23 comma 6 Regolamento CUP stante la sua pacifica natura di Ente pubblico non economico;
- senza fornire alcun riscontro di sorta, il 15.2.2023 l'agente della riscossione trasmetteva un nuovo avviso di scadenza CUP per l'annualità 2023, richiedendo un importo ancora maggiore, pari ad € 88.273,00, di cui – ancora una volta – € 84.111,60 a titolo di canone unico per occupazione dell'area su cui sorge il ridetto distributore;
- in data 15.2.2024 l'agente della riscossione trasmette un nuovo avviso di scadenza CUP per l'annualità 2024,



richiedendo un importo pari a quanto richiesto per l'annualità precedente, senza peraltro dar conto delle motivate contestazioni sollevate;

- ancora una volta Automobile Club Cagliari rispondeva a tale invio al fine di evidenziare il macroscopico errore di quantificazione degli importi dovuti, chiedendone la correzione e l'emissione di nuovi bollettini pagoPA al fine di poter procedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, senza avere alcun riscontro;

DATO ATTO che pur continuando a tacere dei motivi che avevano condotto a formulare pretese tanto elevate, in data 14.10.2024 l'agente della riscossione ha notificato all'Automobile Club Cagliari un "accertamento esecutivo omesso\trardivo\parziale versamento canone unico annuale" per l'anno 2023, con il quale viene accertato a carico del medesimo l'importo di € 88.273,00 già oggetto di precedente richiesta, maggiorato di € 26.481,90 per sanzione per omesso e\o ritardato pagamento, € 4.907,49 per interessi ed € 2,00 per spese di notifica DM 14 aprile 2023, e così per un totale di € 119.664,39;

CONSIDERATO che questo Ente, per il tramite dell'avv. Pintus, trasmetteva una nota con la quale, ribadite le contestazioni più volte sollevate nel corso degli anni, invitava l'Amministrazione comunale ad esplicitare le ragioni del mutamento tariffario e a convocare un apposito tavolo di confronto, così da poter evitare un contenzioso foriero di inutili costi per tutti i soggetti coinvolti;

TENUTO CONTO che anche quest'ultimo tentativo di evitare il giudizio sia caduto nel vuoto, non essendo mai pervenuta alcuna risposta dai soggetti destinatari e della scadenza dei termini per l'impugnativa dell'atto di accertamento;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D. L.vo n.165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio;

VISTA la deliberazione n. 144/2018/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, secondo cui: "Se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato";

CONSIDERATO che nel caso di specie, per quanto sopra rappresentato, si palesa la necessità di affidare l'incarico per l'opposizione all'accertamento di che trattasi dinanzi al Tribunale di Cagliari;

VISTA la deliberazione del Presidente n. 19 dell'11 dicembre 2024 di incarico per la difesa dell'Ente per la questione di che trattasi all'avv. Enrico Pintus del Foro di Sassari con studio legale in Sassari, via Stintino n. 2, in possesso dei necessari requisiti di competenza e di professionalità;

VISTA la procura speciale alle liti all'avv. Pintus, sottoscritta dal Presidente;

DATO ATTO che dalle interlocuzioni con l'avv. Pintus, si è stabilito di commisurare il compenso per l'incarico della fase di studio, di introduzione, di istruttoria e trattazione per € 4.950,00 oltre spese 15%;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 241/1990, responsabile del procedimento RUP è il Responsabile dell'Ente, in virtù della nomina a responsabile dell'Ente su richiamata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";

VISTO l'art.17, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;



APPURATO:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;

TENUTO CONTO che l'importo presunto previsto per il servizio di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l'obbligo dell'acquisto tramite MEPA o altri mercati elettronici;

ATTESO che la presente è anche determinazione a contrarre;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, il servizio di che trattasi all'Enrico Pintus del Foro di Sassari, con studio legale in Sassari, via Stintino n. 2 (c.f. PNTNRC71R07F977Q, pec: enrico.pintus@legalmail.it);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 il principio di rotazione può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché:

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;



VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente adottato adeguato ai principi dell'art. 4 e del titolo II, capo II del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto, ed approvato dal Consiglio direttivo con verbale del 5 febbraio 2002;

VISTO l'art.6-bis della Legge n. 241/1990 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il budget annuale per l'anno 2024, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 7 del 30 ottobre 2023 e con successiva rimodulazione approvata con verbale del Consiglio Direttivo n. 1 del 30 gennaio 2024;

PRESO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC il CIG n B4C36E3645;

VISTO il DURC regolare, comunicazione Cassa Forense del 24/09/2024;

PRESO ATTO dell'esito positivo del controllo su ANAC – annotazioni riservate in data 11 dicembre 2024;

DETERMINA

- di approvare e di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che il RUP è lo scrivente, responsabile dell'Automobile Club di Cagliari;
- di prendere atto della deliberazione del Presidente n. 19 dell'11 dicembre 2024;
- di prendere atto della procura speciale alle liti all'avv. Pintus, sottoscritta dal Presidente;
- di affidare il servizio giuridico per l'opposizione all'accertamento esecutivo n. 16292601 del 14/10/2024 di cui in narrativa contro il Comune di Cagliari (c.f.\p. IVA 00147990923) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, via Roma 145, e la ICA-ABACO r.t.i. gestione entrate società consortile a r.l. (c.f.\p.IVA 03670530926), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, via dei Carroz 12/C, dinanzi al Tribunale di Cagliari, all'avv. Enrico Pintus del Foro di Sassari, con studio legale in Sassari, via Stintino n. 2 (c.f. PNTNRC71R07F977Q, pec: enrico.pintus@legalmail.it) per l'importo come in narrativa specificato: € 4.950,00 oltre spese generali 15% in split payment;
- di prendere atto che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è il seguente B4C36E3645;
- di impegnare la spesa prevista sul budget 2024;
- di provvedere al pagamento senza necessità di ulteriore atto di liquidazione e a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *amministrazione trasparente*

Cagliari, 11 dicembre 2024

Il Responsabile
Dott. Attilio Iannuzzo